



Stato Maggiore della Difesa



ACCORDO – QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

lo Stato Maggiore della Difesa (di seguito denominato l' "Amministrazione") – codice fiscale 80248290589 – con sede a Roma in Piazza Villoresi n. 1, nella persona del Capo del VI Reparto pro-tempore, Ammiraglio di Divisione Ruggiero DI BIASE, Dirigente Generale Responsabile dei Sistemi informativi Automatizzati dell'Amministrazione Difesa (D.G.Re.S.I.A.D.), nato a Gaeta (LT) il 12 luglio 1958,

E

l'Università degli Studi di Genova (nel seguito denominata "Università"), con sede legale in Genova, via Balbi, 5 – codice fiscale e partita iva 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Paolo COMANDUCCI, nato a Roma il 26 settembre 1950, autorizzato alla stipula del presente accordo-quadro con delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2015 ,

di seguito denominate anche congiuntamente "Parti",

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione, con la propria articolazione operante nell'area dei percorsi formativi in ambito ICT e, in particolar modo nello specifico settore *Cyber Defence*, si dichiara disponibile a fornire il proprio contributo volto alla ricerca, alla sperimentazione e all'aggiornamento delle proprie competenze nell'area di interesse;
- l'Università condivide gli stessi obiettivi formativi dell'Amministrazione, nonché possiede specifiche strutture indirizzate alle attività di ricerca, di sperimentazione e addestramento nell'utilizzo di dispositivi difensivi rivolti alla minaccia cibernetica, che sono condivise con altri organismi in ambito NATO e Difesa;

VISTO

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, concernente lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;
- quanto disposto in ambito Difesa in materia di Convenzioni ed Accordi con Enti ed Organismi esterni all'organizzazione della Difesa;
- il "Protocollo d'Intesa tra Ministero della Difesa e Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per la collaborazione nel campo della ricerca, dello sviluppo, del collocamento e della tutela delle sue applicazioni, in programmi di interesse strategico Nazionale che prevedano una componente legata allo sviluppo di attività di ricerca industriale" stipulato in data 16 giugno 2011;



Stato Maggiore della Difesa



CONSIDERATO CHE

- le Parti sono concordi ad una reciproca collaborazione finalizzata ai *test bed* ed all'incremento di conoscenze nel campo della sicurezza informatica, più specificatamente nella *Cyber Defence*;
- è interesse delle Parti rafforzare e migliorare l'offerta formativa del proprio personale nel campo della sicurezza informatica e della minaccia cibernetica che, peraltro, è in continua evoluzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

1. Le premesse, i visti e i considerata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

Oggetto e argomenti di collaborazione

1. L'Amministrazione e l'Università, nel perseguimento di propri fini istituzionali si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuna, ad avviare una collaborazione finalizzata alla creazione di un "*Centro di valutazione e formazione Cyber*" in cui realizzare attività di ricerca, studio, sperimentazione, addestramento ed aggiornamento nel settore della sicurezza informatica e minaccia cibernetica. In particolare:
 - studi e ricerche nel campo della sicurezza informatica;
 - partecipazione delle Parti, in qualità di attori e/o amministratori e/o ricercatori, alle esercitazioni/attivazioni di *Cyber Defence*;
 - organizzazione di seminari scientifici;
 - attività didattiche e di formazione.
2. Tali forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di Convenzioni operative e/o Accordi specifici, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti interni di ciascuna delle Parti e della normativa vigente.
3. Il presente Accordo Quadro si intende senza alcun obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

ART. 3

Convenzioni operative e/o Accordi

1. Le attività di cui all'art. 2 saranno definite mediante la stipula di apposite Convenzioni operative e/o Accordi specifici tra lo Stato Maggiore della Difesa e l'Università e/o le strutture universitarie interessate, che richiameranno e rispetteranno il presente Accordo Quadro, nonché la normativa vigente ove:
 - l'Amministrazione assicurerà l'accesso alle strutture ed ai servizi formativi offerti dalla "*Scuola Interforze di Telecomunicazioni*" di Chiavari, sul cui sedime realizzare il sopracitato "*Centro di valutazione e formazione Cyber*";



Stato Maggiore della Difesa



- l'Università metterà a disposizione le proprie strutture e risorse per il trasferimento di conoscenze sulle tematiche di propria competenza, supportando la realizzazione di percorsi e materiali didattici.
2. Dette Convenzioni operative e/o Accordi specifici individueranno, nel rispetto di quanto disciplinato dal precedente art. 2:
- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
 - gli ambiti e le modalità di intervento;
 - la durata e i tempi di realizzazione;
 - l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni di ciascuno degli Enti;
 - l'eventuale selezione e coinvolgimento anche di altri soggetti (es. amministrazioni, università, organismi di ricerca);
 - la possibilità, in ristoro delle spese sostenute previa verifica della sostenibilità finanziaria dagli Enti stipulanti, del ricorso allo scambio di beni e servizi, nonché la possibilità per la Difesa di poter accedere ai Fondi Strutturali Europei;
 - la possibilità di ricorrere anche allo strumento negoziale della permuta, secondo le modalità stabilite dalla pubblicazione SMD – L – 027;
 - gli aspetti relativi alla proprietà dei risultati della collaborazione stessa;
 - specifici aspetti relativi alla sicurezza;
 - ogni altro ambito che le parti riterranno di comune interesse.

ART. 4

Consenso alla pubblicazione di notizie e iniziative comuni

1. A decorrere dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ciascuna delle Parti autorizza l'altra a pubblicare sul proprio sito internet le notizie relative a eventuali iniziative comuni, fatti salvi i relativi diritti di terzi che siano coinvolti nelle stesse.

ART. 5

Modifiche all'Accordo

1. Qualora si verificasse la necessità di ampliare e/o modificare i modi e i termini della collaborazione sancita con il presente Accordo, le modifiche al medesimo dovranno essere concordate tra le Parti e rivestire forma scritta, secondo i reciproci ordinamenti interni.

ART. 6

Durata e validità dell'accordo

1. Il presente Accordo Quadro di Collaborazione avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato, in seguito ad accordo scritto tra le Parti, secondo i reciproci ordinamenti interni.



Stato Maggiore della Difesa



ART. 7

Diritto di recesso

1. Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso in forma scritta di almeno 6 (sei) mesi. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo diverso accordo fra le parti.
2. Il recesso ha effetto decorsi 6 (sei) mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo quadro già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni operative e/o accordi specifici già stipulati alla data di estinzione dell'accordo quadro, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

ART. 8

Coperture assicurative sui luoghi di lavoro ed uso degli stessi

1. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative previste dalla vigente normativa dei soggetti che, in virtù del presente accordo, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
2. L'utilizzo dei locali e delle strutture destinati allo svolgimento delle iniziative sarà disciplinato da specifici regolamenti interni di ciascuno degli Enti.

ART. 9

Disciplina e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel reciproco rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
2. Il personale di entrambe le Parti, compresi studenti, laureati e eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza della parti, sede di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.
3. Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul personale responsabile della struttura di provenienza.

ART. 10

Proprietà intellettuali

1. I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.



Stato Maggiore della Difesa



2. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale, di cui sia titolare una Parte, potrà essere utilizzato dall'altra Parte per le specifiche attività di cui al presente Accordo Quadro, solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità con le regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative e/o Accordi specifici di cui all'art. 3 del presente Accordo Quadro.
3. I risultati delle attività svolte in comune nell'ambito del presente Accordo Quadro, delle Convenzioni operative e/o degli Accordi Specifici da esso derivati saranno di proprietà delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo Quadro.
4. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
5. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle Convenzioni operative e/o degli Accordi Specifici di cui all'art. 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà riconosciuta sulla base dell'apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all'interno degli accordi attuativi.

ART. 11

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni relative all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo e alle Convenzioni operative e/o Accordi specifici di cui all'art. 3, in conformità alle misure e agli obblighi imposte dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

ART. 12

Incompatibilità

1. Le Parti dichiarano per sé, per gli esperti e il personale, comunque impiegati nelle attività oggetto del presente accordo quadro, di non trovarsi, per l'espletamento di tale attività, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa e di osservare la medesima.
2. In caso di incompatibilità opereranno le norme previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 13

Tutela dell'immagine

1. Le Parti si impegnano a tutelare e a promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome e/o connessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionario istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e



Stato Maggiore della Difesa



compatibili sia con la tutela dell'immagine dell'Università e dell'Amministrazione, sia con le competenze proprie di Difesa Servizi S.p.A..

2. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto o agli argomenti di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART. 14

Clausole di riservatezza

1. Le Parti si impegnano altresì a non divulgare qualsiasi informazione organizzativa, logistica e strutturale di cui dovessero venire a conoscenza durante la permanenza presso le rispettive sedi, nonché a seguito e in relazione alle attività oggetto dell'accordo quadro.

ART. 15

Spese ed oneri

1. Fermo restando quanto sarà previsto dalle Convenzioni operative e/o Accordi specifici così come indicato nell'art. 3 del presente Accordo Quadro, la sottoscrizione del presente atto non comporta oneri finanziari per le Parti.

ART. 16

Registrazione

1. Il presente atto si compone di n. 6 (sei) pagine e sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. del 26 aprile 1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalla Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis) della legge n. 241/1990.

Il Dirigente Generale Responsabile dei
Servizi Informativi Automatizzati della
Difesa
Amm. Div. Ruggiero DI BIASE

Il Magnifico Rettore
Prof. Paolo COMANDUCCI